



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172 • Sito web: www.comune.iseo.bs.it
e-mail: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it • info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE

STAGIONE INVERNALE

2020/2021 e 2021/2022

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione invernale comprensivo di sgombero neve e trattamento antighiaccio, ivi compreso l'onere della reperibilità, da eseguirsi sull'intero territorio comunale suddiviso in lotti/zone, comprendente sia le strade, le piazze, i parcheggi e i percorsi ciclo pedonali, da eseguirsi secondo il piano operativo di intervento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato (allegato "A").

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di richiedere all'impresa appaltatrice di effettuare, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, interventi di sgombero neve e di trattamento antighiaccio su strade ed aree non comprese nel precedente punto, alle stesse condizioni ed oneri.

Il concorrente può partecipare ad uno o più lotti/zone dell'appalto purché abbia mezzi, personale ed attrezzature in numero sufficiente a garantirne il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità.

ART. 2 - Durata del servizio

Il servizio viene affidato, a partire da novembre 2020 fino al 30 aprile 2022 ovvero per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022;

In caso di nevicate in altri periodi dell'anno, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio per il quale ha dato la propria disponibilità. In tal caso, verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte secondo l'allegato elenco prezzi unitari (allegato "B"), tali prezzi si intendono fissi ed invariabili.

ART. 3 - Ammontare stimato del servizio e dei compensi previsti

L'ammontare del servizio di manutenzione invernale a base d'appalto comprensivo di sgombero neve e trattamento antighiaccio di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto stimato, per il biennio in complessivi € 54.600,00 di cui **€ 27.000,00 esclusa Iva nella misura del 22%, oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza per la stagione invernale 2020/2021 e € 27.000,00 esclusa Iva nella misura del 22%, oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza per la stagione invernale 2021/2022 e comunque la quantificazione del servizio finale per ogni stagione verrà effettuata a misura applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari contrattuali (allegato "B") decurtato del ribasso offerto in sede di aggiudicazione.**

Le basi d'appalto dei vari Lotti sono così suddivise:

Stagione invernale 2020/2021:

LOTTI	IMPORTO STAGIONALE	ONERI DI SICUREZZA	Di cui: INCIDENZA del COSTO DELLA MANODOPERA (30%)
LOTTO 1 (ZONA A)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
LOTTO 2 (ZONA B)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
LOTTO 3 (ZONA C)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
Importo totale appalto stimato iva esclusa	€ 27.000,00	€ 300,00	€ 8.100,00

Stagione invernale 2021/2022:

LOTTI	IMPORTO STAGIONALE	ONERI DI SICUREZZA	Di cui: INCIDENZA del COSTO DELLA MANODOPERA (30%)
LOTTO 1 (ZONA A)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
LOTTO 2 (ZONA B)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
LOTTO 3 (ZONA C)	€ 9.000,00	€ 100,00	€ 2.700,00
Importo totale appalto stimato iva esclusa	€ 27.000,00	€ 300,00	€ 8.100,00

Nell'importo stagionale stimato di cui alla tabella sopra è stato previsto un compenso per stagione (2020/2021 e 2021/2022) relativo al "fermo macchina", indicato nella misura massima di € 1.500,00 oltre Iva di legge, per zona (così come individuate nel piano operativo di intervento allegato), e per importi di fatturazione delle prestazioni inferiori ad € 5.000,00; per importi da € 5.000,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto un compenso pari ad € 1.000,00 oltre Iva di legge per il "fermo macchina"; mentre per importi di fatturazione superiori ad € 10.000,00 sarà riconosciuto un compenso pari ad € 500,00 oltre Iva di legge per il "fermo macchina".

I prezzi di cui all'allegato elenco prezzi unitari (allegato "B") comprendono il noleggio dei macchinari e tutte le prestazioni di manodopera necessaria (operatore ed idoneo numero di aiuti) per l'effettuazione del servizio; non verranno pertanto accettate, per alcuna ragione, liste di prestazione di manodopera aggiuntiva.

I prezzi risultanti dall'aggiudicazione, di cui all'allegato elenco prezzi unitari (allegato "B"), sono fissi ed invariabili. I prezzi relativi allo sgombero neve ed allo spargimento di materiale antigelo, eseguito sia in giornata feriali che festiva e in qualsiasi orario, diurno o notturno, si intendono comprensivi del noleggio dei macchinari e di tutte le prestazioni di manodopera necessaria per il servizio, ivi compreso ogni onere per le assicurazioni sociali degli operai o per quelle contro gli infortuni, per il consumo di carburante e lubrificante, per il materiale antigelo e quant'altro possa occorrere per la totale e perfetta esecuzione del servizio (assicurazione mezzo, installazione e/o smontaggio delle attrezzature sgombraneve, deposito, carico e miscelamento del materiale antigelo, ecc.).

ART. 4 - Modalità di affidamento, aggiudicazione e stipula del contratto

L'affidamento del presente servizio avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del *prezzo più basso* sull'elenco prezzi unitari (allegato "B").

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Iseo, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

La procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.lgs. 50/2016. L'Appalto verrà effettuato tramite affidamento diretto, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato.

Per i servizi e forniture non previste nell'elenco prezzi unitari (allegato "B") sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto.

Si valuta la congruità delle offerte con le modalità di cui al D.lgs 50/2016. Fatti salvi i termini di cui all'art. 32 del D.lgs 50/2016, sarà autorizzata l'esecuzione anticipata del relativo contratto considerato il potenziale danno al pubblico patrimonio comunale.

ART. 5 - Condizioni per la presentazione dell'offerta

Per il fatto di accettare di presentare l'offerta per l'esecuzione dei servizi sopra descritti l'offerente ammette e riconosce pienamente:

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo in possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs. n. 50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 come causa di esclusione nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettere a-b-c del richiamato decreto di seguito indicati:

a) Idoneità professionale:

- iscrizione nel registro della CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

b) Capacità economico finanziaria:

- relativamente all'ultimo triennio, fatturato relativo a lavori/servizi analoghi

c) Capacità tecniche e professionali:

- Documentazione comprovante le capacità tecniche e professionali.
- di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire, delle condizioni tutte del presente Capitolato e delle condizioni locali;
- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione;

- di aver basato quindi l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver attentamente visitato il sito e il complesso interessato dai servizi e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i servizi;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia di servizi in appalto;
- di aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di movimentazione dei materiali, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'Impresa appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e del presente Capitolato.

Inoltre, ai fini della partecipazione, sono ammessi gli operatori economici che garantiranno:

- l'intervento con tutti i mezzi operativi entro 30 minuti dall'avviso anche telefonico del tecnico/addetto Comunale al referente reperibile nominato dalla Ditta aggiudicatrice e i lavori inerenti il servizio dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento;
- avere un deposito per il sale da utilizzare accessibile anche dal Comune di Iseo entro un raggio di 5 Km dalla sede municipale

ART. 6 - Polizze

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso della polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimali adeguati, e con la previsione nel novero dei terzi anche di tutti coloro che rappresentano a qualsiasi titolo questo Ente. Dovrà inoltre essere in possesso della polizza R.C.O. (Responsabilità Civile Operai) con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore medesimo.

ART. 7 - Modalità di pagamento e di contabilizzazione

La **contabilizzazione del servizio verrà effettuata a misura** applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari contrattuali oltre allo sconto offerto in sede di affidamento.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intendono sempre comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa.

Gli interventi compiuti verranno contabilizzati al termine di ogni intervento giornaliero, pertanto dovrà essere quotidianamente presentato all'Ufficio Tecnico "dettagliato rapporto" delle prestazioni rese specificando: le zone di intervento, le ore effettuate, i mezzi utilizzati e la quantità dei materiali resisi necessari per la corretta e regolare prestazione del servizio.

Non verranno riconosciuti maggiori importi per ore notturne, festive, etc. in quanto già conteggiati nei prezzi unitari dell'allegato elenco prezzi unitari (allegato "B").

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura al termine di ogni intervento vistata dal Responsabile del Settore. Si precisa che non verranno effettuati mandati di pagamento a favore dell'impresa se non saranno acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ed altri Enti previdenziali e assistenziali (DURC).

ART. 8 – Variazioni

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti non sono da considerarsi varianti essenziali, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le varianti per ogni lotto/zona di importo pari ad € 3.000,00 oltre Iva nella misura del 22%.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

ART. 9 - Cauzione

Non è richiesta alcuna cauzione per i servizi di cui al presente appalto in quanto i pagamenti avverranno solo in seguito alla verifica effettiva della loro esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.

ART. 10 – Contratto

Per importi inferiori a € 40.000,00:

Il contratto è stipulato interamente "a misura" e verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

Per importi superiori a € 40.000,00:

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori ed Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
 - c) Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi: inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 12 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 13 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo. Qualora, in ragione del ribasso di gara in fase di aggiudicazione, l'importo del contratto sia inferiore a 150.000 euro, la comunicazione antimafia può essere sostituita dalla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 14 - . Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità, adottato dalla Stazione unitamente all'Associazione dei Comuni Bresciani e alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Brescia il 6 giugno 2012 e che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 15 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 16- Gestione del personale

L'appaltatore deve destinare al servizio, oggetto del presente capitolato, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

L'appaltatore deve applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti; se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione che, in caso di inadempienza (accertata o segnalata da un Ente preposto) comunicherà all'appaltatore l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse ultimato, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente compiuti.

L'appaltatore attuerà nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e, se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i sopraindicati contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale sospenderà l'emissione dei pagamenti fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, ovvero la vertenza è stata definita; si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 2 e 3 non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco (allegato "B").

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali e i servizi oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 17 - Sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, al momento della firma del contratto, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni previste nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'appaltatore sarà tenuto all'approntamento del Piano Sostitutivo della Sicurezza per quanto concerne il servizio in oggetto, così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che verrà fornito prima dell'inizio dei lavori alla D.LL..

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 18 - Assicurazione e Responsabilità dell'appaltatore

Nella prestazione dei servizi in oggetto l'appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo (assicurazione).

L'appaltatore è, altresì, completamente ed unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore è obbligato a consegnare al Settore competente, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori; la polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l'ultimazione dello stesso.

Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore non presenti analogha polizza assicurativa.

ART. 19 - Coordinamento del servizio

L'Amministrazione Comunale nominerà uno o più coordinatori del servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio, ai quali saranno affidati i compiti di seguito sinteticamente elencati:

garantire la reperibilità 24h;

monitorare costantemente le condizioni meteorologiche;

chiamare l'impresa in caso di necessità d'intervento e dare tutte le disposizioni utili per lo svolgimento del servizio;

aggiornare costantemente sugli interventi eseguiti dall'impresa il Settore competente, affinché possa eventualmente provvedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti.

ART. 20 - Adempimenti specifici dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà comunicare - per iscritto - il numero di telefono cellulare sempre attivo per il ricevimento delle richieste di intervento.

Dovrà, altresì, comunicare - per iscritto - un numero di fax sempre attivo ed un indirizzo e-mail al quale inviare le richieste scritte d'intervento.

Ogni variazione rispetto a quanto sopra dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Settore competente.

Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti all'acquisto, stoccaggio, carico e trasporto, a cura e spese dell'appaltatore, dei materiali antigelo (puntina e sale) dal luogo di stoccaggio al luogo di spargimento e l'individuazione e messa a disposizione, del luogo di stoccaggio dei materiali antigelo.

ART. 21 - Modalità di attivazione del servizio

L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa o televisivo o trasmesse via fax da parte della Provincia o della Prefettura di Brescia. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, ogni qualvolta venga accertata da parte della stazione appaltante la necessità di intervento, sia per lo sgombero neve che per il trattamento antighiaccio.

Il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio in caso di nevicate potrà essere attivato anche su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio dall'Amministrazione Comunale e dovrà iniziare entro 30 minuti dall'attivazione.

Il servizio potrà essere attivato in qualsiasi ora del giorno e della notte in giorni festivi o feriali, anche allo scopo di prevenire la formazione di pericolose lastre di ghiaccio sul piano stradale e sui marciapiedi, nel caso si verificano forti abbassamenti della temperatura diurna-notturna, o per impedirne la formazione in concomitanza di nevicate.

ART. 22 - Penali

Ogni qualvolta l'appaltatore esegua gli interventi in modo incompleto o in difformità alle prescrizioni del capitolato o del personale preposto alla sorveglianza del servizio, verrà applicata **una penale di € 250,00** per le strade rientranti negli interventi nelle strade e frazioni secondarie, nonché per i marciapiedi e le aree interne di scuole e cimiteri, ed una penale di **€ 500,00** per le strade principali. L'appaltatore, in particolare, ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dalla richiesta d'intervento (o dall'ordine di servizio), restando inteso a tale proposito che, nel caso di ritardato intervento, oltre a tutti i maggiori oneri più avanti richiamati, verrà applicata la predetta penale per ogni ora di ritardo e per ogni singolo mezzo richiesto e non utilizzato per l'espletamento del servizio.

Nel caso di ritardo da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa ed addebitando le relative spese all'appaltatore stesso.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

ART. 23 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito qualora, per necessità straordinarie, l'impresa intendesse servirsi di mezzi noleggiati a caldo, previo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante. L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario. La disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione nell'ambito del presente appalto di servizi.

L'appaltatore dovrà provvedere al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

ART. 24 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 25 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire ricovero mezzi entro un raggio non superiore a 10 km dalla sede municipale. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede giuridica dell'impresa. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con espresso esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni addebito in ordine ad eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa. L'appaltatore deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

ART. 26 - Responsabilità dell'impresa nel corso del servizio

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

ART. 27 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale dell'appaltatore. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge, tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa, ove non espressamente indicato.

ART. 28 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi ed alle modalità d'esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio e mancata ripresa, senza giustificato motivo, da parte dell'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle regole in materia di subappalto;
- g) non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio.

Il contratto è altresì risolto in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. In caso di fallimento o di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato.

ART. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa in materia, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima del pagamento.

ART. 30 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 31 - Contestazioni

Qualora sorgano delle contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore, la definizione delle contestazioni è affidata al giudice competente.

Nelle more di risoluzione delle contestazioni, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutare di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO, PIANO DI MANUTENZIONE INVERNALE

ART. 32 - Prestazione del servizio di sgombero neve

L'aggiudicatario dovrà:

- garantire l'intervento con tutti i mezzi operativi entro **30 minuti dall'avviso anche telefonico** del tecnico/addetto Comunale al referente reperibile nominato dalla Ditta aggiudicatrice e i lavori inerenti il servizio dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento;
- avere un deposito per il sale da utilizzare accessibile anche dal Comune di Iseo entro un raggio di 5 Km dalla sede municipale.

ART. 33 - Mezzi

Le operazioni di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi devono avvenire principalmente con mezzi attrezzati a tale scopo.

Il carico ed il trasporto neve, se necessario in seguito a nevicate di natura eccezionale o per il crearsi di cumuli di neve che arrechino intralcio al pubblico passaggio di persone e mezzi, sarà eseguito con mezzi meccanici, con stoccaggio provvisorio fino a scioglimento presso area pubblica da stabilirsi.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.

I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali ed in ogni caso disponibili in misura non inferiore a quelli esplicitati nell'allegato C.

ART. 34 - Priorità di intervento su strade, piazze e parcheggi

Non essendo possibile sgomberare tutte le aree contemporaneamente, l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire secondo il piano operativo di intervento allegato (allegato "A") e/o secondo le indicazioni impartite dal responsabile e coordinatore del servizio.

Vedi: IL PIANO MANUTENZIONE INVERNALE allegato "A".

ART. 35 - Modalità di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi

Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile dovrà, di regola, essere eseguito ogni qualvolta essa abbia raggiunto l'altezza di cm 5 (centimetri cinque).

Lo sgombero del piano stradale dovrà essere completo e non sarà tollerato che resti coperta la superficie stradale di neve di spessore superiore ai cm. 2 (centimetri due).

L'intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature potrebbero causare situazioni di tratti ghiacciati.

Lo spargimento della sabbia dovrà essere eseguito sui tratti in cui si sarà formato il ghiaccio in maniera tempestiva nelle prime ore del giorno proseguendo l'operazione anche durante la giornata se necessario. L'insabbiatura e l'eventuale spargimento di sale sulle strade, piazze e parcheggi, dovrà essere eseguita con cura senza lasciare spazi liberi e senza sovraccaricare il piano transitabile, ma spargendo solo la giusta dose.

La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire autonomamente (senza chiamata) nell'effettuazione delle operazioni di sgombero della neve fresca ogni qualvolta lo spessore del manto nevoso superi i 5 cm sulla sede viabile considerando come punto di riferimento quello situato alla quota più alta. È comunque obbligatorio, ad ogni intervento, comunicare ai referenti dell'Amministrazione Comunale, l'ora di inizio del servizio, il numero e il tipo di mezzi impiegati. Di norma gli interventi saranno effettuati prediligendo nell'ordine le strade principali (in caso di strade in pendenza, dalla parte alta verso il basso), le strade di collegamento secondarie ed infine quelle minori.

È altresì possibile che l'appaltatore venga attivato su ordine (anche telefonico) impartito dal personale comunale incaricato.

L'intervento con tutti i mezzi operativi dovrà avvenire entro **30 minuti dall'avviso telefonico** del tecnico/addetto Comunale al referente reperibile nominato dalla Ditta aggiudicatrice e i lavori inerenti il servizio dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario fino al completamento dell'intervento.

A tal fine l'appaltatore deve assicurare la reperibilità continua (h 24) nell'arco dell'intera giornata e per tutto il periodo della validità dell'appalto, di un rappresentante della ditta ad un predefinito numero telefonico. Detto nominativo e numero telefonico deve essere formalmente comunicato al Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni-Igiene-Decoro prima dell'inizio della stagione invernale; eventuali cambiamenti di personale e di numero telefonico dovranno essere comunicati per tempo. Il Responsabile della ditta dovrà avere la capacità tecnica e l'autonomia operativa occorrente per ricevere ordini dalla stazione appaltante e darne immediata esecuzione e coordinare tutte le operazioni relative al servizio in essere.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere al personale comunale incaricato uno **specifico rapporto** da compilarsi giornalmente, indicando le zone di intervento, i mezzi impegnati e le ore di effettivo utilizzo, nonché la quantità dei materiali utilizzati. Tale rapportino dovrà essere controfirmato dal personale comunale incaricato e costituirà documento comprovante l'entità del lavoro svolto e dovrà essere obbligatoriamente allegato alle fatture.

Tutti gli interventi devono essere eseguiti impiegando le lame o i vomeri con massima apertura possibile ed assicurando, per ogni "passata", lo sgombero di almeno una corsia. Il servizio dovrà continuare durante il giorno e la notte ininterrottamente fino alla completa pulitura delle strade.

I conduttori dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli Uffici Comunali preposti al servizio.

Qualora le condizioni ambientali lo consentiranno (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell'Ufficio Tecnico Comunale tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.

ART. 36 - Trattamenti antighiaccio su strade

La Ditta Appaltatrice dovrà intervenire su chiamata del personale comunale nell'effettuazione dello spargimento degli abrasivi antigelo sulle strade elencate dal Piano Neve allegato presente capitolato. In ogni caso, se il referente comunale preposto al controllo del servizio, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non necessario procedere dello spargimento degli abrasivi antigelo sulle strade, la ditta dovrà attenersi a quando dallo stesso ordinato.

Si precisa che la miscela da adottare per la eventuale sabbiatura dovrà essere la seguente: miscela di graniglia o sabbione tipo "puntina" con aggiunta di cloruro di sodio o sale: per ogni metro cubo di inerte circa 2 ql di cloruro di sodio/sale marino. In caso di utilizzo del cloruro di calcio il rapporto dovrà essere il seguente: per ogni metro cubo di inerte circa 1 ql di cloruro di calcio.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a propria cura e spesa a stoccare in idonei luoghi il quantitativo di sabbia e sale occorrenti per il servizio di spargimento. In particolare il sale dovrà essere stoccato in luogo asciutto e protetto in modo che non possa deteriorarsi. In merito a questo ultimo punto si precisa che la Ditta dovrà riportare nei rapporti giornalieri di servizio anche il quantitativo di abrasivo utilizzato, se richiesto.

ART. 37 - Attività specifiche da parte di altro personale impiegato dall'Ente

Gli operatori della Protezione Civile coordineranno l'attività degli Operatori Ecologici; garantiranno gli interventi presso le Scuole di Iseo, prima dell'orario di apertura delle stesse, presso le strutture sanitarie (es. Cacciamatta), nonché, ad eventuale supporto delle squadre operative della ditta appaltatrice, presso l'Ospedale ed i Cimiteri.

ART. 38 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio. L'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verificano impreviste situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate all'appaltatore, all'esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno alla apposizione della segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza. L'appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti nevicate o di nevicate prolungate, la sostituzione del personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del servizio e senza ulteriori costi.

L'appaltatore deve adottare a sue spese, durante l'esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonché del personale della Stazione appaltante addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi dell'impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e attrezzatura; gli oneri per il montaggio - smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, nonché il montaggio - smontaggio e collaudo del mezzo spargisale/puntina.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia. L'appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
 5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

ART. 39 - Facoltà dell'Ente appaltante di utilizzo di mezzi integrativi

In casi di carenza ed imperfezione dei mezzi per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, salvo l'applicazione della penale di cui all'art. 12. Anche per eventuali interventi per la rimozione di strati ghiacciati, slavine e valanghe e la riduzione delle sponde laterali, l'Amministrazione Comunale potrà fare intervenire, a proprie spese, mezzi di altre imprese.

ART. 40 - Richiamo alle norme e leggi

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 41 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'eventuale accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi delle normative e regolamenti vigenti; la sede del Collegio arbitrale è quella della Stazione Appaltante. Per tutte le controversie inerenti o derivanti dal presente affidamento e/o dalla sua esecuzione sarà ritenuto sempre ed esclusivamente competente il Foro di Brescia.



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Area Tecnica

CAPO III. ALLEGATI

Allegato "A"

**PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO-PIANO MANUTENZIONE INVERNALE
CON INDICAZIONE DELLE STRADE SUDDIVISE PER ZONE/LOTTI**

VEDASI PLANIMETRIA ALLEGATA



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Area Tecnica

Allegato "B" ELENCO PREZZI

I prezzi contemplati nell'elenco prezzi di seguito riportato, s'intendono **comprensivi di ogni onere** per spese generali e utili di impresa, spese di manutenzione, pezzi di ricambio, periodi di inoperosità, spese generali, personale qualificato necessario, carburante, olii, grassi, dotati di regolari dispositivi di segnalazione visiva, acustica e di illuminazione previsti dalle leggi e tutto quanto occorra per dare perfettamente funzionanti i mezzi e a norma con il codice della Strada, ivi compresi gli oneri per carico e scarico materiali e/o persone necessari per l'esecuzione dell'appalto:

Descrizione	U. M.	Prezzo unitario
Compenso fisso stagionale in misura massima	Corpo	€ 1.500,00
Autocarro fino a t. 1,5 (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 45,00
Autocarro fino a t. 6 (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 51,50
Autocarro da t. 6 a t. 9 (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 56,00
Autocarro fino a t. 6 dotato di lama obliqua e spargisale (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 65,00
Autocarro da t. 6 a t. 9 dotato di lama obliqua e spargisale (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 71,00
Trattore fino a 100 Hp dotato di spargisale + lama (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 60,00
Trattore oltre 100 Hp dotato di spargisale + lama (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 71,00
Pala/terna gommata da Hp 40 fino a 80 Hp dotato di lama (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 60,00
Pala/terna gommata da Hp 80 fino a 120 Hp dotato di lama (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 71,00
Minipala/bobcat fino a 40 Hp (compreso carburante, lubrificante, autista, ecc...)	€/h	€ 47,50
Operaio comune (se necessario in aggiunta a supporto alle voci sopra descritte)	€/h	€ 33,50
Cloruro di sodio minerale - salgemma con aggiunta di prodotto antiammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio; granulometria da 0,1 mm a 10 mm. Fornitura in sacchi di polietilene da 25 kg. pallettizzati su pedane in legno temo avvolte, incluso eventuale franco nostro deposito.	€/kg.	€ 0,15
Cloruro di sodio minerale - salgemma con aggiunta di prodotto antiammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio; granulometria da 0,1 mm a 10 mm. Fornito sfuso, incluso eventuale franco nostro deposito.	€/kg.	€ 0,12
Fornitura sabbia tipo "puntina" incluso eventuale franco nostro deposito (1mc. = circa 15 q.li)	€/mc.	€ 20,00
Preparazione di sale/salacci, compreso eventuale vagliatura del sale, compresa miscelazione sale-sabbia, compreso costo per caricamento con idoneo mezzo meccanico o manualmente (da determinarsi a consuntivo in funzione dei quintali di materiale effettivamente utilizzato)	€/q.le	€ 5,00
Manodopera per la pulizia e il taglio di alberi sulla carreggiata o sulle banchine stradali comprensiva di tutta l'attrezzatura necessaria per il taglio e la pulizia	€/h	€ 25,00

Eventuali altre tipologie di mezzi, forniture e manodopera non previste nell'elenco prezzi di cui sopra saranno di volta in volta concordate con la stazione appaltante e per la definizione dei prezzi si farà riferimento all'Elenco Prezzi Unitari specifico della categoria di lavori di cui al Prezziario Provincia di Brescia n. 1/2018 o all'elenco prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia edito dalla Regione Lombardia, depositato presso l'Ufficio manutenzioni, decoro ed igiene urbana del Comunale, dedotto del ribasso offerto in sede di affidamento.



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Area Tecnica

Allegato "C" ELENCO MEZZI

DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI NECESSARI DA METTERE A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER I TRE LOTTI/ZONE IN CUI E' STATO DIVISO IL TERRITORIO COMUNALE, E COMUNQUE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DI VOLTA IN VOLTA DALLA STAZIONE APPALTANTE:

DESCRIZIONE	QUANTITA' MINIMA PER LOTTO/ZONA
AUTOCARRO/TRATTORE/PALA CON LAMA SPARTINEVE (LARGHEZZA SUPERIORE A METRI 2,80) E SPARGISALE	N.1
AUTOCARRO/TRATTORE DI MEDIE DIMENSIONI CON LAMA (LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A METRI 2,80) E SPARGISALE	N.1
AUTOCARRO/TRATTORE/MINIPALA-BOBCAT PER STRADE DI PICCOLE DIMENSIONI	N.1



Allegato "D" SUDDIVISIONE STRADE PER ZONE E PRIORITA' DI INTERVENTO

LOTTO 1 - ZONA "A"

STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:

1. VIA DEL DOSSELLO;
2. VIA DELLA CAVA;
3. VIA G. PASCOLI (compresi parcheggi);
4. VIA S. PERTINI (compresi parcheggi);
5. VIA B. GUATTA
6. VIA LUNGOLAGO CARLO CAPPONI
7. VIA PONTA;
8. VIA S. ROCCO;
9. VIA SEBINIA;
10. VIA M.LLO DI BERNARDO (fino a confine con Comune di Corte Franca);
11. VIA AI BOSSOLA' (sino alla strettoia);
12. VIA RISORGIMENTO TRAV.III^A (sino alla strettoia);
13. VIA DON PIERINO FERRARI;
14. VIA MIRABELLA (primo tratto incrocio con via Valgiane)

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:

15. VIA CHIESA VECCHIA;
16. VIA LUNGOLAGO CAPPONI;
17. PIAZZA PORTO DEI PESCATORI
18. VIA PONTA (da via S.Rocco all'Imbarcadere);
19. VIA DEL MOLINO;
20. VIA ARGINE DELLA VALLE
21. VIA PASSAGGIO DEGLI ORTI;
22. VIA C. LANZA;
23. VIA VALGIANE;
24. VIA GERE;
25. VIA RISORGIMENTO TRAVV.II^A - III^A -IV^A-VIII^A- IX^A-XI^A-XIII^A;
26. VIA S. ROCCO TRAVV. IV^A-VIII^A-XV^A
27. VILLAGGIO LA FAMIGLIA;
28. VIA FAMIGLIA SALA
29. VIA PADRE OTTORINO MARCOLINI
30. VIA CHIESA
31. VIA DEL PERO;
32. VIA FORNACI (sino a via del Pero);
33. VIA LARGO DEL LAVORO;
34. VIA DELLE SANTELLE;
35. VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA;
36. VIA CUSTOZZA;
37. VIA DELLE GAZZERE;
38. VICOLO ROMIGLIA;
39. CORTE FILANDA PIROLA

STRADE MINORI DELLA FRAZIONE DI CLUSANE:

40. VIA MARESCIALLO DI BERNARDO TRAV.I^A E TRAV. II^A;
41. VIA AI BOSSOLA' (dalla strettoia in su);
42. VIA FORNACI (da via del Pero verso Cremignane);
43. VIA DEL BELOARDO
44. VIA RISORGIMENTO (solo marciapiedi e piste ciclabili)

STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI CREMIGNANE:

- 45. VIA VECCHIA (compresa area parcheggio);
- 46. VIA VECCHIA TRAV.I[^]-II[^];
- 47. VIA CHIESA;
- 48. VIA DON VITO PALAZZINI;
- 49. VIA DEL DOSSO;
- 50. VIA BURLET

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI CREMIGNANE:

- 51. VIA VECCHIA TRAV.IV[^];
- 52. VIA SCALETTA;
- 53. VIA FONTANE;
- 54. VIA CHIESA (da centro Sociale sino alla Chiesa);
- 55. STRADA CHE PORTA AL CIMITERO;

LOTTO 2 - ZONA "B"

STRADE PRINCIPALI DI ISEO:

1. VIA ROMA (da incrocio SP ex 510 - tang. sud SP.11);
2. VIALE EUROPA (comprese aree a parcheggio);
3. VIA GORZONI (tratto tra viale Europa e via Mier - compresa area a parcheggio);
4. VIA GORZONI (tratto da parcheggio Conad compreso sino all'Centro di raccolta Iseo)
5. VIA REPUBBLICA (compresa area parcheggio ex cral);
6. VIA DANTE ALIGHIERI
7. LUNGOLAGO MARCONI;
8. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA';
9. VIA R. BOTTI;
10. VIA S.BONOMELLI;
11. VIA PER ROVATO
12. VIA PER ROVATO TRAV.II^
13. VIA CAMPO (da via per Rovato a via Mier);
14. VIA MIER;
15. VIA PAOLO VI°
16. VIA PAOLO VI° (al collegamento di via Airone);
17. VIA CANNETO (compresa area a parcheggio porto industriale);
18. VIA DELLA CERCA;
19. VIA MIROLTE
20. VIA PIEVE/SAGRATO DELLA CHIESA
21. VIA DUOMO
22. VIA PORTO QUADRA
23. VIA CAVALLI;
24. VIA DEL BASTIONE;
25. VIA PUSTERLA;
26. VIA XX SETTEMBRE;
27. VIA XXV APRILE (più pedonale);

CENTRO ISEO - AREA MERCATALE

28. PIAZZA GARIBALDI;
29. PIAZZA STATUTO;
30. LARGO ZANARDELLI;
31. PORTO GABRIELE ROSA

STRADE SECONDARIE DI ISEO:

32. VIA GIARDINI GARIBALDI (comprese aree a parcheggio)
33. VIA IPPOLITO ANTONIOLI;
34. VIA ROMA TRAV. IV^
35. VIA ROMA TRAV.VIII^;
36. VIA DEI MILLE;
37. VIA COLOMBERA TRAV.II^;
38. VIA COLOMBERA;
39. VIA BEDESCHI;
40. VIA CAMPO (da piazza Salmister a via Repubblica);
41. VIA NINFEA;
42. VIA AIRONE;
43. VIA FILIPPINI;
44. VIA PAOLO VI/VIA BEDESCHI (strada di collegamento con centro di raccolta);
45. VIA MIER TRAV.II^;
46. VIA CAVONE
47. VIA CAVONE TRAV. I^;
48. VIA G.M. ARCHETTI;
49. VIA DI PRIZIO;
50. VIA BOTTI;
51. VIA RAMPA CAPPUCINI;
52. VIA MADONNA DELLA NEVE;
53. VIA SAMBUCO
54. VIA SOMBRICO (sino Piazza Mazzini compresa)
55. VIA MANICA

STRADE MINORI DI ISEO:

- 56. VIA CAVONE TRAV.II^;
- 57. VIA CAVONE TRAV.IV^;
- 58. VIA S.BONOMELLI TRAV.I^-II^-III^-IV^VI^;
- 59. VIA GORZONI TRAV.II^-IV^;

LOTTO 3 - ZONA "C"

STRADE PRINCIPALI DI ISEO:

1. VIA C.BONARDI;
2. VIA C.BONARDI (casa isolata vicino all'acquedotto);
3. VIA CAVOUR;
4. VIA ROMA TRAV.VI^.
5. VIA ZATTI;
6. VIA GEROLDI
7. VIA S. BONOMELLI (tratto di strada comunale località bosine);
8. VIA ROMA TRAV.XII^;

STRADE SECONDARIE DI ISEO:

9. VIA ROMA TRAV.II^;
10. VIA C.BONARDI TRAVV.I^ -II^-III^;
11. VIA CAVOUR TRAV.I^.

STRADE MINORI DI ISEO:

12. VIA C.BONARDI TRAV.IV^-VI^-VIII^-X^;
13. VIA PRIVATA S.VIGILIO
14. VIA PORTO OLDOLFREDI

STRADE PRINCIPALI DELLA FRAZIONE DI PILZONE:

15. VIA FENICE (marciapiedi e piste ciclabili)
16. VIA VITTORIO VENETO (marciapiedi, piste ciclabili e parcheggio a fianco cimitero)
17. VIA LARGO CADUTI DEL MARE E PIAZZA B. CITTADINI;
18. VIA VOLONTARI DEL SANGUE;
19. VIA SILANO;
20. VIA S.TOMMASO.
21. VIA GIOVANNI XXIII°;

STRADE SECONDARIE DELLA FRAZIONE DI PILZONE:

22. VIA GIOVANNI XXIII° (strada fianco al Parco);
23. VIA MANTECOLO (sino alla fine della salita);
24. VIA S.PIETRO;
25. VIA PRIVATA LUIGI CAMPLANI

STRADE MINORI DELLA FRAZIONE DI PILZONE:

26. VIA CAVE;
27. VIA CAPRONI;
28. VIA ALBINO LUCIANI;
29. VIA GIOVANNI XXIII° (Sagrato della Chiesa e parcheggio);
30. VIA INDUSTRIALE